



# CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

\*\*\*\*\*

## Copia di Deliberazione della Giunta comunale

Atto n. 222

Seduta del 07.06.2023

OGGETTO: Valorizzazione e gestione del Parco Costiero di Ponente di Scoglitti. Attivazione Partenariato Speciale Pubblico Privato (P.S.P.P.) ex art. 151, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Proposta al Consiglio Comunale. Atto di indirizzo per la gestione del Parco Costiero di Ponente Scoglitti.

L'anno duemilaventitre il giorno sette del mese di Giugno alle ore 13,20, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
<b>Sindaco: On. Francesco Aiello</b>	x	
Vice Sindaco: Dott. Filippo Foresti <b>DIMENSIONARIO</b>		
Ass.re : Geom. Salvatore Avola	x	
Ass.re: Avv. Francesca Corbino	x	
Ass.re: Avv. Giuseppe Fiorellini	x	
Ass.re: Sig. Cesare Campailla	x	
Ass.re: Sig. Giuseppe Nicastro	x	
Ass.re: Avv. Anastasia Licitra	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale, dott.ssa Anna Maria Carugno

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>	
VISTA la presente proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa	
Vittoria, 31.05.2023	f.to Il Dirigente Dott. Giorgio La Malfa
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile.	
L'importo della spesa di € _____ è imputata al cap. _____	
VISTO: Si attesta la copertura finanziaria	
Si da atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente	
Vittoria, 01.06.2023	f.to Il Dirigente Dott. Alessandro Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- ✓ ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) "Lo Stato, le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione". La valorizzazione, pertanto, è diretta soprattutto alla "fruizione" del bene culturale;
- ✓ la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, presentata a Faro il 27-10-2015 (CETS NO. 199), in particolare all'art. 12 - Accesso all'eredità culturale e partecipazione democratica, impegna a promuovere azioni per migliorare l'accesso all'eredità culturale, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate, al fine di aumentare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare;
- ✓ la valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 6 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, consiste "nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale";

- ✓ le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6, sopra riportato, ex art. 111 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio;
- ✓ Il Comune di Vittoria in attuazione degli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), valorizza il proprio patrimonio culturale materiale e immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio di propria competenza;

#### CONSIDERATO CHE:

- ✓ la contrazione delle risorse pubbliche obbliga tutte le istituzioni ad individuare le migliori soluzioni possibili per ottimizzare l'uso delle risorse volte a garantire i servizi culturali per i cittadini ed i turisti;
- ✓ al fine di favorire la concretizzazione dei principi costituzionali di sussidiarietà orizzontale e di solidarietà, che nell'attualità non possono che essere lo strumento più efficace per realizzare una maggiore qualità di valorizzazione ed allo stesso tempo un'economia di spesa rispetto ai costi che graverebbero sul bilancio dell'ente se si optasse per una gestione diretta dell'attività di valorizzazione, risulta opportuno attuare una procedura di valorizzazione ad iniziativa privata per la sottoscrizione di un partenariato speciale pubblico-privato ex art. 151 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ;
- ✓ i partenariati pubblico-privati, infatti, sono strumenti negoziali della P.A., diversi dall'appalto e dalla concessione, ma ad essi accomunati dall'avere per oggetto un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un bene in cambio della sua disponibilità o del suo sfruttamento economico, ovvero della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione del rischio da parte dell'operatore secondo le modalità individuate nel contratto;
- ✓ l'elemento centrale del partenariato pubblico privato è rappresentato dal tema dell'allocazione dei rischi;
- ✓ per i Beni culturali, ed in particolare, "per assicurare la pubblica fruizione del patrimonio culturale della Nazione", l'art. 151 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede una forma "speciale" di Partenariato Pubblico-Privato, che prevede forme semplificate per l'individuazione del partner, come quelle dettate dalla procedura di sponsorizzazione. La previsione di cui al citato disposto legislativo costituisce una norma "aperta" che ammette la stipula di accordi dal contenuto tendenzialmente indeterminato, seppur teleologicamente orientato al perseguimento dell'interesse pubblico generale, che potrà riempirsi di contenuti applicativi specifici sulla base dell'esperienza e delle buone pratiche avviate e sperimentate nella concreta operatività degli uffici;
- ✓ i partenariati speciali pubblico-privati sono regolati da un "Accordo di Partenariato", che ne costituisce atto principale di perfezionamento ed include generalmente regole concessorie, di norma riferibili al Comodato d'uso gratuito (considerate le finalità culturali e sociali del PSPP). I Partenariati Speciali Pubblico Privati che prevedano un percorso di valorizzazione di un bene culturale o di un bene pubblico a finalità culturali si sottraggono al rapporto sinallagmatico della gestione/concessione di servizi legati alla valorizzazione e, in relazione alle finalità d'uso culturale prescritte, restituiscono centralità alla valorizzazione del bene, "indipendentemente" dalle modalità gestionali e

dai contenuti di attività e servizi caratteristici e complementari, che i partner concorderanno periodicamente lungo l'arco di durata e validità del partenariato. Possono quindi considerarsi caratteristiche principali del PSPP: la flessibilità operativa, la capacità di integrazione delle attività nel tempo, nonché la possibilità di sperimentare soluzioni gestionali più sostenibili nel lungo periodo;

- ✓ pertanto, questa forma speciale di partenariato si presenta, non come una concessione di servizi definita come "contratto a titolo oneroso" e caratterizzata da una rigidità nei contenuti e nell'oggetto contrattuale della stessa, ma diversamente, l'accordo di partenariato presuppone che vi sia un "rapporto di fiducia" tra i partner teso al perseguimento dell'interesse pubblico condiviso, ossia la valorizzazione del bene mediante iniziative gestionali quanto più innovative e che garantiscano un risparmio di spesa rispetto ad una gestione diretta da parte dell'Ente stesso, attraverso un percorso di collaborazione, definito da un accordo negoziato e dai contenuti modificabili sulla scorta delle esigenze riscontrabili in itinere anche con una cadenza prestabilita;

#### DATO ATTO CHE:

- ✓ l'art. 151 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che "Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1";
- ✓ l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede l'applicazione della disciplina di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 relativa ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per i beni culturali;
- ✓ la circolare diramata dal MiBact n. 0017461 del 09.06.2016 evidenzia che il partenariato con enti ed organismi pubblici e con soggetti privati, di cui all'art. 151 comma 3 del Codice degli appalti, è una fattispecie del tutto speciale e molto diversa da quella comune consistendo in un complesso di attività quali la realizzazione, la trasformazione, la manutenzione e la gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, del suo sfruttamento economico ovvero della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera con l'assunzione del rischio da parte dell'operatore secondo le modalità che saranno individuate nel contratto. Al fine di attingere a forme di finanziamento privato, quindi, dovrà assicurarsi il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario attraverso la compresenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, e pertanto sarà cura del partner proponente produrre il piano economico e finanziario relativo alle attività di cui se ne valuterà la congruità e la fattibilità, verificando altresì il rispetto e la garanzia dei livelli qualitativi e quantitativi dell'oggetto della proposta;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 255 del 14.05.2018 avente per oggetto "Riqualificazione dell'arenile della Riviera Lanterna a Scoglitti nel tratto compreso tra il faro e via Del Mare con realizzazione di strutture per animazione socio-culturale, spazi per lo spettacolo e spazi verdi per lo svago e le attività sportive;

#### PRESO ATTO:

che con la superiore deliberazione è stato altresì approvato il medesimo progetto redatto dall'U.T.C. e approvato dal R.U.P. ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 50/2016 in data 14.05.2019 dell'importo di € 600.000,40 di cui € 451.235,74 per lavori ed € 148.764,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che l'intervento è stato ammesso a finanziamento con D.D.G. n. 1821 del 24.10.2019;

che i lavori di Riqualificazione dell'arenile della Riviera Lanterna a Scoglitti nel tratto compreso tra il faro e via Del Mare con realizzazione di strutture per animazione socio-culturale riguardano:

- Area "Cinema –Teatro" di circa 2.452 mq,.
- Aree verdi per lo svago e il relax per una superficie di 8.150 mq.
- Area "Bambinopoli" , costituita da una zona recintata di circa 3.000 mq, pavimentata con pedane autobloccanti in legno per circa 200mq con copertura parasole e da svariati giochi differenti per bambini.
- Area "Fitness" di circa 1.400 mq
- Area "Picnic" di circa 1.150 mq dotata di panche e coperture parasole.
- Area "Campo Beach Soccer" di circa 3.400 mq dotato di tutta l'attrezzatura necessaria.
- Area "Beach Volley – Beach Tennis" di circa 2.900 mq attrezzata.
- Arredo Urbano.
- Passerelle di circa 785 ml per congiungere tutte le aree presenti nel Parco Costiero che si intersecano e si protraggono verso il mare.

RILEVATO che è intendimento dell'A.C. concedere in gestione il Parco e che per procedere alla successiva fase di affidamento della gestione del Parco Costiero è stato illustrato alla cittadinanza il 17.02.2023 presso la Delegazione Municipale di Scoglitti e il 21.03.2023 presso la Direzione CUC;

RITENUTO che la centralità della finalità culturale e innovazione sociale del Parco Costiero sia prevalente su tutti gli altri aspetti anch'essi importanti;

RICHIAMATO a tal fine il D.M. 29 gennaio 2008 "Modalità di affidamento ai privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura", che definisce servizi aggiuntivi come servizi di assistenza culturale, di accoglienza e di ospitalità per il pubblico, nonché ogni altro servizio strumentale alla migliore valorizzazione e fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 117 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che prevede che negli istituti e nei luoghi di cultura possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi strumentali, ovvero servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria;

DATO ATTO che gli interventi sopra descritti hanno contribuiscono a valorizzare il patrimonio culturale cittadino con conseguente potenziamento dell'offerta, miglioramento degli spazi e dell'immagine delle strutture socio culturali, notevole incremento della fruizione collettiva e individuale e che occorre proseguire tale attività di valorizzazione anche in futuro;

PRESO ATTO, nello specifico, delle novità introdotte dal c.d. Decreto "Semplificazioni" (d.l. 16 luglio 2020, n.76, convertito in l. 11 settembre 2020 n. 120) che ha , tra l'altro, modificato sia l'art. 151 del d.lgs 50/2016 con la previsione, al comma 3, della possibilità per gli Enti territoriali di dar vita a una forma speciale di Partenariato Pubblico- Privato, caratterizzato dalle modalità semplificate per l'individuazione del partner, come quelle dettate dalla procedura di sponsorizzazione (art. 19 D.Lgs n. 50/2016) come già sopra meglio specificato;

CONSTATATO che le procedure semplificate possono essere attivate o attraverso un avviso pubblico di ricerca di un partner da parte dell'Ente Territoriale (modalità discendente) o

attraverso una proposta di valorizzazione avanzata all'Ente da uno o più operatori socio-culturali (modalità ascendente);

CONSIDERATO che l'analisi del Partenariato Speciale Pubblico- Privato e i risultati ottenuti dall'applicazione di tale forma di gestione e valorizzazione dei beni culturali, sociali, sportivi, già attivata in altre realtà territoriali, hanno evidenziato i vantaggi che deriverebbero dall'applicazione di tale strumento normativo con riferimento alla rete strutturale socio culturale della Città di Vittoria;

CONSIDERATO, in particolare, che il Partenariato Pubblico- Privato Speciale presenta, tra l'altro, le sotto elencate peculiarità:

- ✓ è un Accordo di collaborazione, di natura fiduciaria, tra un soggetto pubblico (Comune di Vittoria) che detiene la disponibilità dei beni ed un altro soggetto, pubblico o privato.
- ✓ l'Accordo incarna perfettamente il principio della c.d. “Amministrazione condivisa”, in quanto orientata a finalità di interesse generale rappresentata dalla piena valorizzazione, nell'arco della durata del Partenariato, del bene pubblico che ne è oggetto;
- ✓ i contenuti dell'Accordo non sono rigidi e prefissati ma modificabili nel tempo con conseguente maggiore flessibilità operativa e possibilità di aggiornamento e adeguamento in relazione a nuovi bisogni, a eventuali mutate condizioni non prevedibili ex ante;
- ✓ il partner privato non è titolare di un diritto esclusivo di sfruttamento economico del bene, ma obbligato a investire utili e ricavi nel potenziamento e nella sostenibilità del processo di valorizzazione del bene;
- ✓ autonomia operativa e responsabilità esclusiva del Partner privato che agisce come referente del Soggetto pubblico, assumendosi il rischio operativo del processo di fruizione e valorizzazione dei beni, la responsabilità nella individuazione di terze parti che collaborano al progetto;
  - lunga durata della collaborazione
  - governance snella, collaborazione efficace ed efficiente;
  - istituzione di un Tavolo Tecnico composto da un referente per ciascuna parte con il compito di verificare periodicamente l'andamento e i risultati del processo di valorizzazione, le cui decisioni sono vincolanti per entrambe le parti;

RITENUTO pertanto che il Partenariato Speciale Pubblico - Privato costituisca lo strumento più efficace di gestione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale della Città di Vittoria;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente ;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 12 L.R. 44/1991, che disciplina l'immediata eseguibilità delle deliberazioni;

Tutto ciò PREMESSO;

## DELIBERA

In considerazione delle ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

1. Di attivare un Partenariato Speciale Pubblico Privato (PSPP) per la “Valorizzazione e gestione del Parco Costiero di Ponente di Scoglitti” mediante l' attivazione del P.S.P.P., ai sensi dell'art. 151, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii.;

2. Di dare mandato al Dirigente della DIREZIONE: SERVIZI ALLA PERSONA di compiere tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Sito del Comune di Vittoria, nel link “Amministrazione Trasparente”, ex art. 23 D.Lgs. 33/13. 10.
4. Di precisare che il presente provvedimento non implica impegno di spesa.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/1991.

L'Istruttore  
f.to Prof. Silvio Scavone

Il Dirigente  
f.to Dott. Giorgio La Malfa

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti

Ritenuto di dover provvedere in merito

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge

### **DELIBERA**

Approvare, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito

All'unanimità

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e ss.mm.ii.



Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

**IL SINDACO**

**f.to On. Prof. Francesco Aiello**

**L'ASSESSORE ANZIANO**

**f.to Geom. S. Avola**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**f.to dott.ssa A.M. Carugno**

---

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° .....**

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 09.06.2023 al 23.06.2023 registrata al n. Reg. pubblicazioni

■

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° .....**

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 09.06.2023 al 23.06.2023 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 07.06.2023 Per:

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

X Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li 07.06.2023

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**f.to dott.ssa A.M. Carugno**